

I PROFILI PENALI DELLA STREET ART (*)

Federico Cangini

PREMESSA

Street art, urban art, arte di strada o urbana, sono tutti nomi dati dai mezzi di comunicazione di massa a quelle forme d'arte che, dunque, si manifestano in luoghi pubblici, a volte illegalmente, altre volte in siti appositamente autorizzati, avendo così la possibilità di poter contare su un pubblico vastissimo, molto più ampio rispetto a quello di una galleria di esposizione normale.

Essa viene da molti considerata come una forma d'arte 'alternativa', ma ci si accorge sempre più che, spesso, alcuni artisti *street* non hanno nulla da invidiare ai grandi nomi della pittura o del disegno. Opere come quelle dell'americano Xenz lasciano a bocca aperta, i lavori di *Street Art 3D*, che sempre più spesso compaiono sulle pavimentazioni delle maggiori città del mondo, incantano con i loro effetti speciali e le rifiniture dei loro dettagli.

Di sicuro ogni artista che pratica la *urban art*, in qualsiasi forma, ha alle spalle le proprie motivazioni personali: questo, oltre al luogo pubblico e alla

gratuità della fruizione dell'opera, è il punto in comune principale di tutte le modalità con cui si esprime questa corrente artistica.

Quale può essere il contributo del giurista al discorso in oggetto? La dialettica tra *street art* e diritto pone più di un dilemma all'*homo juridicus*¹ e al suo desiderio di imporre la normatività ad ogni ambito dell'azione umana, ivi compreso ciò che invece sfugge (e deve sfuggire) a vincoli troppo stringenti, come appunto l'arte. Considerando la densità di problemi che caratterizzano la riflessione, nonché la qualità proteiforme dell'oggetto di studio (l'arte di strada), può essere utile tracciare una *summa divisio*, pur avvertendo la difficoltà di cogliere un sicuro criterio discretivo tra la *street art* c.d. ufficiale e quella indipendente. Nella prima, l'opera è commissionata da un soggetto pubblico

(*) Il presente contributo è stato oggetto di positiva valutazione da parte del Comitato Scientifico.

¹ A. Supiot, *Homo juridicus. Saggio sulla funzione antropologica del diritto*, Milano, 2006

per decorare spazi abbandonati o degradati ovvero da agenti privati per essere esposta in strutture museali o venduta a collezionisti: ci si trova dunque dinanzi ad un fenomeno di tipo contrattuale. Diversamente, in quella indipendente, la creazione è realizzata illegalmente e si avrà dunque il problema di comprendere in quale infrazione all'altrui diritto dominicale si inquadra, con le relative conseguenze, civili e penali. Nell'ambito del medesimo fenomeno ci si muove dunque fra due polarità contrapposte: a un'arte ormai riconosciuta come tale a livello planetario, oggetto di mostre, analisi, riflessioni, deducibile quale prestazione all'interno di un accordo giuridicamente rilevante, se ne contrappone un'altra, materialmente identica, che è invece perseguita, punita o comunque variamente sanzionata, in quanto condotta illecita. L'essenza della complessità della relazione tra ordinamento e *street art* deve quindi confrontarsi con il potenziale paradosso o, se si preferisce, la schizofrenia di premiare e punire comportamenti non dissimili. La dicotomia non si riverbera ovviamente nel solo diritto dei privati (contratto o responsabilità civile), giacché sono numerose le branche del diritto che una riflessione sulla *street art* potrebbe interessare: il diritto penale o punitivo *lato sensu*, potendosi discutere sull'opportunità e convenienza di una rigida e inflessibile strategia sanzionatoria, sovente non attenta a cogliere le specificità della fattispecie e a punire anche esperienze culturalmente meritevoli o inidonee a

generare allarme sociale²; ovvero il diritto costituzionale, giacché l'attività degli *street artists*, in senso ampio, potrebbe leggersi quale esercizio della libertà d'espressione o, nel nostro ordinamento, della più specifica libertà dell'arte (art. 33 Cost.); o, infine, la prospettiva, inusuale ma preziosa, offerta dal diritto amministrativo, con riferimento, in particolare, ai vincoli storico-artistici che potrebbero essere costituiti sulle proprietà nelle quali vengono rinvenute o realizzate le opere dei graffitari. Pur non ignorando la rilevanza di tali campi d'indagine, con il presente contributo, per evidenti ragioni di sinteticità e chiarezza espositiva, si mirerà al più circoscritto campo del diritto penale cercando di far luce sui possibili riflessi penali della condotta di questi 'artisti'.

STREET ART: ARTE O NO?

La legge italiana riconosce valore a ogni gesto creativo di un autore di un'opera, qualunque ne sia il metodo generativo e la forma di espressione,

² Si pensi al caso *In re Nicholas Y.*, ove si accusava per l'appunto Nicholas Y. di aver imbrattato il vetro di una finestra di un teatro per aver scritto con un evidenziatore 'Sharpie' la sigla *Rtk* (che aveva spiegato fosse l'acronimo per 'Right to Crime'). Alla sua difesa, fondata sulla circostanza che non si trattasse di un'alterazione permanente, anche in base al precedente *MacKinney v. Nielsen* (ove non si era ritenuto che integrasse la fattispecie una scritta in gesso su un marciapiede), la Corte d'Appello californiana replicò che sarebbe irrazionale distinguere a seconda della metodologia utilizzata (un evidenziatore, un dipinto, una struttura in stucco), poiché ogni segno altera la superficie e necessita in ogni caso di essere rimosso per essere riportato alla condizione *quo ante*, senza che il deturpamento, nel suo significato letterale, richieda ai fini del suo perfezionamento il requisito della permanenza

collegando a tale tutela meccanismi di conservazione e protezione.

Tale assunto è rinvenibile agli articoli 9 e 33 della Costituzione. La prima norma consacra a principi fondamentali, lo sviluppo della cultura, della ricerca scientifica e tecnica e la tutela e salvaguardia del patrimonio storico, artistico, ed ambientale; la seconda disposizione invece considera l'arte e la scienza quali valori assoluti, come tali non condizionabili dall'esterno, ma da lasciare alle libere scelte dell'individuo, in quanto espressione della genialità umana e della personalità del singolo.

Il fine perseguito dalla Costituzione è, dunque, la promozione del pluralismo culturale, in quanto strumento di sviluppo della personalità dei singoli e della collettività.

Nonostante il chiaro testo costituzionale, forte è il dibattito circa la riconoscibilità o meno, in sede giurisdizionale, nella fase di accertamento e repressione di comportamenti illeciti, del carattere 'artistico' dei graffiti e delle opere degli *street artists* in generale.

Quid iuris dunque? O meglio, in questa situazione di 'manicheismo legislativo', di arduo contemperamento di interessi contrapposti, dov'è il buon senso del diritto?

L'ordinamento ha scelto di prescindere da ogni valutazione circa la qualità artistica, o meno, dei graffiti. Scrivere, disegnare, incollare *stencil* su un qualsiasi muro di un qualsiasi edificio (a meno che non specificamente destinato a tale utilizzo) per la legge italiana equivale ad imbrattare; nessuna eccezione esclusa.

Una scelta questa che potremmo

chiamare di ordine sociale, ma anche una scelta che, forse, deriva dalla mancata percezione della *street art* quale vera e propria arte. Probabilmente ciò che spesso sfugge alla coscienza popolare (l'origine di una norma infatti deriva da una diffusa percezione di ciò che è generalmente ritenuto accettabile o deprecabile) è che accanto a quelle che sono considerate le massime espressioni artistiche di tutti i tempi, gli storici dell'arte e i critici annoverano anche opere che non sono dotate di eccezionale valore creativo, ma che hanno ad ogni modo contribuito a caratterizzare un determinato momento storico nel campo delle arti figurative, e tra queste, oggi ben potrebbe iscriversi il movimento della *street art*.

Il *writing*, infatti, ha diviso da sempre chi, da un lato, vuole vedere in esso una forma di moderna espressione artistica e chi, specialmente i proprietari dei beni che fungono da supporti per le performances dei cosiddetti *writers*, lo consideri un mero imbrattamento o danneggiamento di quanto di loro proprietà.

Da una prospettiva legale, per molto tempo il fenomeno del *writing* è stato oggetto di una giurisprudenza incerta circa la concreta tipologia di reato a cui ricollegare detta attività.

Il punto problematico, infatti, consisteva nel qualificarlo come reato di danneggiamento (art. 635 c.p.) oppure quale deturpamento e imbrattamento di cose altrui (art. 639 c.p.).

I PROFILI PENALI

Sul punto, la linea di demarcazione fra il reato di danneggiamento e quello di

imbrattamento o deturpamento di cose altrui pare ormai essere più o meno chiara, e riassumibile con quanto affermato dalla Corte d'Appello di Torino, che ne ha ravvisato la differenza sotto il profilo del deterioramento del bene, *‘perché, mentre il primo reato produce una modificazione della cosa altrui che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l'uso, così dando luogo alla necessità di un intervento ripristinatorio dell'essenza e della funzionalità della cosa stessa, il secondo produce solo un'alterazione temporanea e superficiale della cosa, il cui aspetto originario, quale che sia la spesa da affrontare, è comunque facilmente reintegrabile’*³.

Al fenomeno del *writing* risulta, pertanto, applicabile (salvo particolarissimi casi), l'art. 639 c.p., per il quale viene punito chiunque deturpa o imbratta cose mobili, beni immobili o mezzi di trasporto pubblici o privati con una multa che va sino a 1.000 euro e la reclusione fino a sei mesi. Qualora il fatto venga commesso su cose di interesse storico o artistico, la pena è la reclusione da tre mesi a un anno e una multa da 1.000 a 3.000 euro.

In quest'ultimo caso, se l'autore è recidivo si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro.

Chiarito questo primo punto, occorre analizzarne un secondo, non meno importante: *‘la capacità artistica del writer, la sua notorietà o la qualità di*

quanto da lui dipinto, possono considerarsi rilevanti al fine di escludere l'applicabilità del reato penale?’

Sul punto ha avuto occasione di pronunciarsi nel luglio del 2010 la VI^a sezione penale del Tribunale di Milano⁴.

La vicenda vedeva, quale imputato del reato di imbrattamento, il *writer* milanese Daniele Nicolosi, in arte Bros, uno dei principali esponenti della *street art* in Italia. Gli episodi contestati a Bros avevano ad oggetto tre performances realizzate a Milano: una sul muro del carcere di San Vittore, un'altra su un edificio privato ed una terza sulla pensilina della metropolitana meneghina.

La difesa del *writer*, oltre ad alcune questioni di natura tecnica, basava le proprie argomentazioni sulle qualità artistiche del giovane milanese, sostenendo che quelle realizzate dallo stesso fossero da considerarsi vere e proprie forme di espressione artistica e dunque non meri scarabocchi o episodi di imbrattamento.

Il ragionamento difensivo portava pertanto a negare la punibilità dei disegni di Bros. A prova e dimostrazione della loro tesi, i legali di Bros sottolineavano come le sue creazioni fossero state oggetto di giudizi positivi da parte di noti critici, come lo stesso fosse stato protagonista di importanti esposizioni (ad esempio quelle al PAC ed al Palazzo Reale di Milano) e, da ultimo, che alle sue opere fosse stato dedicato addirittura un catalogo.

³ Corte d'Appello di Torino, sez. II, 31 marzo 2010.

⁴ Cfr. Giur. Cost., fasc. 4, 2011, pag. 3283

In sentenza il giudice ha assolto l'imputato per questioni procedurali, dichiarando la prescrizione per l'episodio del carcere di San Vittore, l'estinzione del reato perché rimessa la querela nel secondo e l'improcedibilità per mancanza di querela nel terzo. Come conseguenza dell'assoluzione di Bros numerosi *media* hanno levato un inopportuno grido di dolore arrivando in qualche caso ad affermare che era stata sancita una generale impunità dei *writers*.

Niente di più falso: l'assoluzione di Bros avvenne, come già evidenziato, esclusivamente per questioni tecnico-procedurali ma, nel merito, non venne sancita alcuna via libera al *writing* indiscriminato; sul punto la sentenza è chiara: *'l'esistenza del reato non può avere come parametro un'eventuale natura artistica dell'opera d'arte, stante l'impraticabilità di una tale categoria fondamentalmente legata al gusto ed al sentimento sociale in un determinato contesto o momento storico'*.

Ciò che invece rileva sul reato di imbrattamento è, piuttosto, il supporto su cui ricade la condotta del *writer*, prevalendo infatti la fisionomia estetica e la nettezza attribuite al bene da chi ne ha legittimamente la disponibilità, per quanto magari opinabili come del resto opinabile è lo stesso valore estetico dei graffiti realizzati.

Recentemente la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16371 del 20 aprile 2016, ha fornito alcune interessanti precisazioni in merito al reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, un soggetto era stato imputato di tale

reato, per aver imbrattato con delle bombolette spray un muro posto sulla strada pubblica, imprimendovi una scritta.

L'imputato veniva assolto in primo grado, in quanto il Tribunale non riteneva sussistente il reato, dal momento che *'la parete in questione era già stata completamente imbrattata e deturpata da ignoti'*. Secondo il Tribunale, in particolare, doveva ritenersi che l'imputato avesse agito *'con l'intento di abbellire la facciata e di effettuare un intervento riparatore, realizzando un'opera di oggettivo valore artistico'*. Inoltre, il Tribunale rilevava che le doti artistiche dell'imputato erano state pubblicamente riconosciute dallo stesso Comune interessato, tanto che egli era risultato vincitore anche di un bando di concorso finalizzato alla rivalutazione di una piazza mediante l'intervento di uno *street artist*. Sulla base di queste considerazioni, pertanto, il giudice di primo grado riteneva che l'intervento dell'imputato non costituisse *'imbrattamento del muro, bensì l'esecuzione di un'iniziativa di valore artistico'*.

Ritenendo ingiusta la sentenza di assoluzione, il Pubblico Ministero impugnava la pronuncia e la Corte d'Appello, in parziale riforma della medesima, assolveva l'imputato perché non punibile ai sensi dell'art. 131 *bis* c.p..

Secondo la Corte d'Appello, *'il fatto, ancorché astrattamente configurabile come reato, non è punibile per la sua particolare tenuità, derivante dalla circostanza che il muro in questione era già stato deturpato da ignoti e quindi l'intervento non determinava, a*

ben vedere, alcun danno'.

Avverso tale decisione, il Procuratore Generale decideva di proporre ricorso per Cassazione, evidenziando *'che non vi sarebbe alcuna prova dell'esiguità del danno, tale non potendosi considerare quello che (a detta della stessa Corte d'Appello) potrebbe essere rimosso solo con l'intervento di un imbianchino*'.

Secondo il ricorrente, dunque, la motivazione della sentenza di secondo grado sarebbe *'carente nella parte in cui nulla dice sui costi necessari all'esecuzione dell'intervento di ripristino, ma anche nella parte in cui considera le modalità della condotta, senza calcolare che la copertura dei graffiti precedenti con un disegno di ancora più ampie dimensioni rende ancor più problematica l'opera di pulitura*'.

Il ricorrente rilevava, inoltre, che la firma lasciata dall'artista era rappresentata dalla denominazione del sito internet dell'imputato, con la conseguenza che l'attività doveva *'intendersi come compiuta anche a scopo pubblicitario e quindi di lucro*'.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle argomentazioni svolte dal ricorrente. Secondo la Cassazione, infatti, *'il giudizio di particolare tenuità dell'offesa, ai sensi dell'art. 131 bis c.p., deve essere effettuato prendendo in considerazione le modalità della condotta, l'esiguità del danno e la non abitualità del comportamento*', trattandosi, quindi, di una valutazione di merito, insindacabile in sede di giudizio di Cassazione se sorretto da idonea motivazione.

Nel caso di specie, dunque, poiché la

Corte d'Appello aveva adeguatamente motivato la propria decisione, anche in ordine al giudizio di particolare tenuità del fatto, la decisione non poteva essere sindacata nel terzo grado di giudizio.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto, dichiarandolo inammissibile.

CONCLUSIONI

La pronuncia segna un punto fondamentale nella trattazione della questione dei rapporti giuridici tra il fenomeno della *street art* e il diritto penale, destinata a fare scuola.

Non sono pochi, infatti, i casi di *writers* anche famosi coinvolti in procedimenti penali per il reato di cui all'art. 639 c.p.: da ultimo, si ricorda la vicenda che ha coinvolto la *street artist* di fama internazionale Alice Pasquini (il cui nome d'arte è AliCè), imputata per alcuni suoi disegni realizzati sui muri della città di Bologna. Il provvedimento di fermo che l'ha coinvolta aveva provocato ampie discussioni nella collettività cittadina, tanto che, nei giorni successivi al provvedimento, gli abitanti di Bologna avevano anche organizzato una manifestazione in suo sostegno e solidarietà per le strade della città.

Per concludere, è evidente la difficoltà di definire legalmente la *street art*, così come di distinguere all'interno delle opere stesse quelle che possono considerarsi un mero atto vandalico e quelle in cui prevale l'artisticità delle stesse.

Allo stato attuale le opere d'arte urbana illegali sono da considerarsi ambigualmente sia un atto vandalico, sia una forma d'arte.

Tuttavia, si osserva come sempre più spesso a livello culturale e sociale le opere di *street art* non siano più percepite come atti di danneggiamento, bensì come vere e proprie opere d'arte a cielo aperto.

Ciononostante, l'interesse pubblico a conservare opere di arte urbana di notevole valore artistico nel loro contesto originale non è ancora meritevole di tutela legale, mentre le misure di tutela contro i graffiti sembrano, benché necessarie a tutelare il diritto di proprietà, spesso inadeguate a proteggere tutti gli interessi coinvolti.

Come spesso accade, l'arte corre e il diritto la insegue.